



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2656 di data 6 maggio 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

- **Impianto funiviario C112e "Cordela – Montesel", nell'area sciistica del Monte Bondone, in Comune di Trento;**
- **modifica tecnica non sostanziale relativa all'installazione della pedana mobile alla stazione di valle.**

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI | - Presidente |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - Componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - Componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 5 aprile 2019, con la quale la società Trento Funivie S.p.A., con sede a Trento, via Lunelli, 62, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C112e "Cordela – Montesel", ubicato nell'area sciistica del Monte Bondone, in Comune di Trento.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Luca Rossi, datati aprile 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale consiste nella realizzazione della pedana mobile di imbarco alla stazione di valle della funivia monofune a collegamento temporaneo C112e "Cordela – Montesel", per il trasporto degli sciatori fino al punto di imbarco, mediante la costruzione di una struttura in cemento armato che ospiterà i componenti meccanici costituenti la pedana mobile di imbarco.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi in argomento sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Trento Funivie S.p.A., con sede a Trento, via Lunelli, 62, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C112e "Cordela – Montesel", ubicato nell'area sciistica del Monte Bondone, in Comune di Trento, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di rinviare, a successivo atto, il rilascio dell'approvazione prevista all'art. 25, comma 5 della l.p. 7/87, dal parte del Servizio impianti a fune e piste da sci, previa presentazione al medesimo Servizio, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione tecnica relativa alle opere elettromeccaniche della pedana mobile;
3. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

5. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

GM/SG/SD/fr